



ORIGINALE

**DETERMINA RAGIONERIA
Ufficio: INFORMATICA**

**DETERMINAZIONE N. 176
del 08-03-2022**

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ATTRAVERSO LA GESTIONE ELETTRONICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. AGGIUDICAZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con propria Deliberazione n. 47 del 30 novembre 2021 ha approvato il Documento unico di programmazione riferito alle annualità 2022-2024;
- il Consiglio comunale con propria Deliberazione n. 53 del 21 dicembre 2021 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;

VISTI gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'Area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli dettagliati all'interno del Piano esecutivo di gestione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 23 dicembre 2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come successivamente modificato ed integrato;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.);

OSSERVATO che il D.Lgs. n. 66 del 08 aprile 2003, recante ad oggetto "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", all'art. 8, rubricato "Pause", espressamente prevede che «*qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo di pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai*

fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo»;

EVIDENZIATO quanto previsto in proposito dal “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018”, sottoscritto in data 21 maggio 2018, e in particolare:

- dall’art. 22, comma 7, il quale dispone che *«qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti [...]»;*
- dall’art. 26, commi 1 e 2, i quali prevedono che *«qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto [...]. La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro [...]»;*

RINVIATO alla disciplina imposta dalla precedente contrattazione collettiva di cui al “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999”, recante data 14 settembre 2000, e, segnatamente:

- l’art. 45, il quale prevede che *«gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, [...] attribuire al personale buoni pasto sostitutivi»;*
- l’art. 46, comma 2, ai sensi del quale *«i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata [...]»;*

RICHIAMATA la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 /E del 17 maggio 2005, la quale precisa come la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo “card” sia assimilabile ad un sistema di mensa aziendale con conseguente applicabilità dei conseguenti benefici fiscali;

PRESO ATTO della lettera dell’art. 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (“Testo unico delle imposte sui redditi”), il quale specifica che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente *«le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica [...]»;*

SOTTOLINEATO quanto disposto dall’art. 3-bis della Legge n. 241/1990, così come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale *«per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati»;*

EVIDENZIATO inoltre che l’art. 32, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 prescrive che il titolare e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comprendenti *«la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento»;*

DATO ATTO della previsione di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le Pubbliche amministrazioni possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ove l’affidamento sia di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

RILEVATO inoltre che, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzioni di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

POSTO in ogni caso che non risulta applicabile la previsione ex art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’obbligo di perseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, in quanto la procedura non rientra tra le categorie oggetto dei Criteri ambientali minimi ad oggi vigenti;

DATO ATTO che, in data 26 ottobre 2021, è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 148 del 12 agosto 2021, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”, adottato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale «*definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*», in attesa delle regole tecniche dettate da AgID con apposite linee guida;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le Pubbliche Amministrazioni, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

OSSERVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), dispone:

- l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni stipulate in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da Consip S.p.A., ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e articolo 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006);
- che le Pubbliche amministrazioni siano tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, di modifica dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006);

CONSTATATO come la possibilità di non avvalersi delle convenzioni Consip non sia consentita nel caso in cui l’ente debba provvedere all’approvvigionamento di buoni pasto, in relazione ai quali è comunque obbligatorio ricorrere al soggetto aggregatore, così come previsto in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, Allegato A);

CONSIDERATO tuttavia che:

- in data 30 luglio 2019 Consip S.p.A. ha bandito una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 per un periodo di 18 mesi, individuando all’interno di un medesimo lotto le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
- nell’ambito di tale procedura è sorta una controversia che ha condotto, avanti al Consiglio di Stato, all’annullamento dei provvedimenti adottati da Consip S.p.A. e, pertanto, all’esigenza di rinnovare l’attività prodromica all’affidamento;

OSSERVATO che:

- con Determinazione n. 823 del 30 dicembre 2021 è stata indetta, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse, una procedura negoziata ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. uuu) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 volta all’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali attraverso la gestione elettronica;
- con il richiamato provvedimento dirigenziale veniva inoltre approvato l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse ed individuate le clausole essenziali del contratto ai sensi dell’art. 192, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, fissando quale termine ultimo per l’invio di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici il giorno 31 gennaio 2022, ore 12:00;
- con comunicazione trasmessa a/m posta elettronica ordinaria in data 04 gennaio 2022 la ditta Edenred Italia S.r.l. richiedeva taluni chiarimenti in riferimento alla procedura in oggetto, a cui veniva dato successivo riscontro tramite pubblicazione di documento all’interno del sito istituzionale dell’Ente;

- in data 28 gennaio 2022 la ditta Edenred Italia S.r.l. trasmetteva dichiarazione di manifestazione di interesse all'invito alla procedura per l'affidamento in oggetto con comunicazione registrata al prot. n. 0002343
- in data 09 febbraio 2022 veniva avviata all'interno del portale Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni la procedura di gara tramite Richiesta di Offerta identificata al n. 2937740, con invito rivolto ai soli operatori economici manifestanti interesse;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato nel 07 marzo 2022, ore 18:00;
- in data 08 marzo 2022 si è svolta la seduta di apertura e analisi della documentazione amministrativa ed economica presentata dagli Operatori interessati, come da Verbale di gara presente agli atti del Servizio, ad esito della quale il Responsabile del procedimento ha reso proposta di aggiudicazione in favore della ditta Edenred Italia S.r.l. (c.f. 01014660417/p.Iva 09429840151), con sede legale in Milano, via Giovanni Battista Pirelli n. 18, la quale ha offerto un ribasso complessivo pari a 8,00 punti percentuali a valere su tutte le componenti dell'appalto e remunerativo di ogni componente di esso da applicarsi alla somma complessiva di Euro 7,00, intesa quale valore nominale di ciascun pasto da somministrare ai dipendenti comunali;

RILEVATO come non ricorra alcuna ipotesi di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dagli artt. 36, comma 1, e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 6-bis, espressamente dispone che ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Decreto, relativi al possesso di requisiti di ordine generale;
- in particolare, nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, le dichiarazioni circa la assenza di fattispecie esclusive sono rilasciate dagli operatori economici in fase di abilitazione e rinnovate ogni 12 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;
- ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, così come fatto oggetto di interpretazione dai Pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 842 del 04 febbraio 2021, n. 843 del 08 febbraio 2021 e n. 845 del 09 febbraio 2021, l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo a Consip S.p.A. e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla procedure di affidamento, salva la verifica dei requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali;

OSSERVATO in particolare che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata verificata l'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostative al rilascio del documento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 e che, pertanto, è stato acquisito il seguente Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come risulta da modello *online*:

Numero Protocollo	Data richiesta	Scadenza validità
INAIL_31329305	06/02/2022	06/06/2022

RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come delineata dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed ha pertanto acquisito, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):

Z3C34A4540

DATO ATTO che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto sindacale n. 26/2020 con il quale è stata conferita al Dott. Fabio Arrighi la responsabilità dell'Area amministrativa, finanziaria e sociale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il verbale conclusivo della procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. uuu) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 volta all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali attraverso la gestione elettronica con riferimento alle pregresse debenze relative all'annualità 2021 nonché a quelle afferenti all'anno 2022, presente agli atti del Servizio;
2. conseguentemente e per l'effetto di disporre l'affidamento del servizio di cui in oggetto alla ditta Edenred Italia S.r.l. (c.f. 01014660417/p.Iva 09429840151), con sede legale in Milano, via Giovanni Battista Pirelli n. 18;
3. di confermare l'impegno di spesa assunto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in sede di Determinazione n. 823 del 30 dicembre 2021;
4. di provvedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture previa adozione di successivi atti amministrativi;
5. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con la sottoscrizione della medesima posto che non risulta necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
7. di precisare che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di *stand still* pari a 35 giorni non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico;
8. di demandare al Servizio competente la comunicazione delle risultanze del presente provvedimento ai soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'interno del sito istituzionale dell'Ente e, nello specifico:
 - all'interno della pagina "Amministrazione trasparente" in adempimento al D.Lgs. n. 33/2013;
 - all'interno della pagina "Bandi di gara e contratti" in adempimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2020.

Il Funzionario Responsabile

Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa